



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Società SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 (P.IVA: 02302610841) in liquidazione - Autorizzazione Integrata Ambientale del "Progetto di realizzazione di impianto di Trattamento Meccanico Biologico con annesse vasche di servizio V3.1 e V5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi di C. da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG) - Modifica sostanziale dell'AIA n. 523/10".

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- Visto il DDG 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 - Autorizzazioni;
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e smi;
- Visto il DDG 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Visto il D.Lgs. n. 36 del 13/01/03 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- Visto il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 Settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005";
- Visto il D.M. 161 del 10/08/2012 che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo e l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013 che indica come l'ambito di applicazione del predetto D.M. viene circoscritto esplicitamente solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- Vista la Decisione della Commissione Europea del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Visto il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la L.R. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis

dell'art.33 D.lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;

- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Visto il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;
- Visto il DRS n. 568 del 28/06/2007 con il quale il Dipartimento dell'Ambiente rilasciava l'A.I.A. per la discarica V1 e V2 sita in c.da Saraceno-Salinella nel comune di Sciacca ed il successivo DRS n. 1331 del 21/11/2008 con il quale lo stesso Dipartimento rilasciava la V.I.A. e l'A.I.A. per l'ampliamento della discarica V1 e per la realizzazione delle vasche V3 e V4;
- Visto il DDG n. 523 del 30/07/2010, con il quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'autorizzazione Integrata Ambientale per il sistema vasche V1/V2 e V3/V4 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi di C. da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG);
- Vista l'istanza prot 1091 del 28/12/2013 [assunta al prot. n. 51986 del 30/12/2013] successivamente integrata con note prot 2310/2014 del 10/7/14 [assunta al prot n. 27339 del 11/7/14] e prot. n. 2718/2014 del 14/08/2014 [assunta al prot 32033 del 14/08/2014], con le quali la Società SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 in liquidazione, con sede legale in Via Roma 13 Sciacca, chiede ai sensi dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. la modifica sostanziale dell'AIA 523/2010 allegando un progetto di realizzazione di impianto di Trattamento Meccanico Biologico con annesse vasche di servizio V3.1 e V5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi di C. da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG);
- Vista la nota prot 56992 del 05/12/2014, con la quale il Dipartimento regionale dell'Ambiente trasmette i fascicoli relativi al DRS AIA n. 1331/08 della SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG;
- Visto il D.A n. 160 del 04/05/2015, con il quale l'Assessore al Territorio e Ambiente ha rilasciato giudizio di compatibilità positivo sul progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico - biologico, dell'ampliamento della vasca V3 e della nuova vasca V5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani da ubicare in C.da Saraceno/Salinella del Comune di Sciacca;
- Preso atto dei contenuti del D.A n. 160 del 04/05/2015 di giudizio di compatibilità ambientale positivo, dal quale risulta che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità minime di cui all'art. 24 del Dlgs 152/06;

Considerato che l'installazione di cui al "Progetto di realizzazione di impianto di Trattamento Meccanico Biologico con annesse vasche di servizio V3.1 e V5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi di C. da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG) - Modifica sostanziale dell'AIA n. 523/10"- Attività IPPC in allegato VIII alla Parte seconda, punti 5.3 e 5.4 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., consiste in:

- Realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti urbani residuali non intercettati dalla raccolta differenziata (RUR), con capacità di trattamento pari a 300 t/giorno – circa 93.000 t/anno (considerando 310 giorni lavorativi per anno), con una tettoia di stoccaggio del C.D.R. ottenuto di capacità di circa 9.200 mc (circa 30 giorni di stoccaggio);
- Realizzazione dell'ampliamento della vasca V3 (V3.1), a monte dell'esistente sistema V3/V4, nelle more della realizzazione della vasca V5 per una capacità aggiuntiva di 80.000 mc;
- Realizzazione di un nuovo comparto di deposito controllato e definitivo nel suolo di rifiuti non pericolosi in prevalenza urbani, denominato vasca n. 5 – V.5, per una capacità di 500.000 mc, con dotazioni impiantistiche e presidi annessi compresa la creazione di una zona di deposito in attesa di utilizzo in sito dei materiali da scavo (m.s.);

Visto il progetto definitivo relativo alla installazione di cui al punto precedente, pervenuto con la nota prot. n. 2310/CS/G/2014 del 9/7/14 assunta al prot. n. 27339 del 11/07/2014 e le successive integrazioni che, nella sua formulazione complessiva, risulta costituito dai seguenti elaborati:

- D.01 RELAZIONE di AGGIORNAMENTO delle INFORMAZIONI sull'attuazione delle misure di PREVENZIONE e RIDUZIONE dell'INQUINAMENTO
- D.02 RELAZIONE sui TRATTAMENTI PRELIMINARI alla COLLOCAZIONE in DISCARICA dei RIFIUTI URBANI RESIDUALI (RUR)
- D.03 TAVOLE INQUADRAMENTO COMPLESSO IPPC
 - D.3.1 Inquadramento Territoriale: - Stralcio I.G.M. - scala 1:25.000 - Stralcio Aerofotogrammetrico - scala 1:10.000 - Stralcio Catastale - scala 1:2.000 - Ortofoto - scala 1:2.000
 - D.3.2 - Stralcio aerofotogrammetrico con individuazione area deposito materiale da scavo - Scala 1:5.000
 - Sezione tipo cumulo materiale da scavo - scala 1:500
- D.04 TAVOLE DIMENSIONAMENTO V3.1 E V5
 - D.4.1 Restituzione a Curve di Livello Vasche V3.V4 (Stato di Avvio Ampliamento Vasca V3) - Scala 1:500 -
 - D.4.2 Restituzione a Curve di Livello Vasche V3-V4 Proiezione Ampliamento Vasca V3 - Scala 1:500 -
 - D.4.3 Sezione Longitudinale e Sezioni Trasversali Vasche V3.V4 (Ampliamento Vasca V3) - Scala 1:500 -
 - D.4.4 Planimetria Generale Terreno Vasca V5 - Stato Attuale (Restituzione a Curve di Livello) - Scala 1:500 -
 - D.4.5 Planimetria Generale Vasca V5 in Progetto (Restituzione a Curve di Livello) - Scala 1:500 -
 - D.4.6 Planimetria Generale Vasca V5 Stato Finale (Restituzione a Curve di Livello) - Scala 1:500 -
 - D.4.7 Sezione Longitudinale e Sezioni Trasversali Vasca V5 - Scala 1:500
 - D.4.8 Sezione Longitudinale e Sezioni Trasversali Area Capannoni/Biocelle - Scala 1:500 -
- D.05 TAVOLE IMPIANTI V5+TMB
 - D.5.1 Planimetria Generale Vasche V3.V4 (Stato di Avvio Ampliamento Vasca V3) - Scala 1:500 -
 - D.5.2 Planimetria Generale Vasche V3.V4 (Proiezione Ampliamento Vasca V3) - Scala 1:500 -
 - D.5.3 Planimetria generale Vasca V.5 con ubicazione presidi (Avvio Impianto) - Scala 1:500 -

- D.5.4 Planimetria generale Vasca V.5 con ubicazione presidi (Chiusura Impianto) - Scala 1:500 -
- D.5.5 Planimetria Schema Impianto di Trattamento Biologico Meccanico (TBM) Flusso Materiale - Sc 1:100
- D.5.6 Schema di Flusso Impianto di Trattamento Biologico Meccanico (TBM) - Scala 1:100 -
- D.5.7 Particolari Biofiltro e Platea d'Insufflazione - Scala 1:50 -
- D.5.8 Piante e Sezioni Capannoni/Tettoie/Biocelle - Scala 1:100 -
- D.5.9 Piante e Prospetti Palazzina Uffici, Box Operatore Bilico e Servizi - Scala 1:100 -
- D.5.10 Particolari: Sistemi di Barriera, Pozzi Biogas e Protezione dalle Acque
- D.5.11 Piante e Sezioni Comparti Stoccaggio Percolato e Contenimento Secondario - Scala 1:50 -
- D.5.12 Impianto Trattamento Percolato a Osmosi Inversa - Scala 1:25 -
- D.5.13 Impianto di Trattamento Acque di Prima Pioggia - Scala 1:50 -
- D.06 RELAZIONE IMPIANTI E PRESIDII DI PROTEZIONE AMBIENTALE DELL'INSTALLAZIONE
 - D.6.1 RELAZIONE DESCRITTIVA delle OPERE CIVILI e degli IMPIANTI AUSILIARI
- D.07 COMPUTO METRICO, ANALISI ED ELENCO PREZZI
 - D.7.1 Computo Metrico Estimativo
 - D.7.2 Elenco Prezzi
 - D.7.3 Analisi Prezzi
- STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
 - E.1 Sintesi non tecnica VIA
 - E.2 Quadro di riferimento programmatico
 - E.3 Quadro di riferimento progettuale
 - E.4 Quadro di riferimento ambientale
 - E.5.1÷4 elaborati tematici SIA
- A.02 RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
- C.03.1 RELAZIONE DESCRITTIVA INDAGINE ANTE-OPERAM E MATERIALI DA SCAVO.
 - F.01 Piano di Gestione Operativa
 - F.02 Piano di Sorveglianza e Controllo
 - F.03 Piano di Ripristino Ambientale
 - F.04 Piano di Gestione Post-Operativa
 - F.05 Piano di Economico Finanziario
 - F.06 Sintesi Non Tecnica.
- G.01 del 17/12/2014 Relazione illustrativa delle integrazioni apportate al progetto dell'Installazione
- G.01 Relazione illustrativa delle integrazioni al progetto dell'installazione + 2 tavole grafiche allegate: D.5.3.rev.B e D.5.4.rev.B - planimetria generale vasca V.5 con ubicazione presidi avvio/chiusura
- G.02 Relazione Tecnica di dimensionamento delle reti di intercettazione delle acque dell'impianto
- G.03 Relazione Geomorfologica integrativa + 6 tavole grafiche allegate (G.03.1÷6).

- Visto il verbale della riunione informativa del 26/09/2014 di verifica della completezza della documentazione, ai sensi dell'art.3 del Protocollo attuativo del 04/04/2013;
- Vista la nota prot 186 del 19/01/2015, con la quale la SO.GE.I.R. trasmette il progetto a tutti gli Enti invitati in Conferenza dei Servizi;
- Visti i pareri, con prescrizioni, rilasciati in sede di Conferenza del 11/12/2014 e del 14/04/2015 o comunque pervenuti:

- l'ASP SIAV (AG) ha espresso, con nota prot. n 205 del 11/12/2014 parere favorevole ai fini igienico sanitari;
- Il Genio Civile di Ag ha trasmesso con note nn. 302157 del 09/10/2013 e 24811 del 13/02/2015 pareri favorevoli nn. 1745 e 1745/bis ai sensi dell'art 13 della l. 64/74;
- l'U.T.C. del Comune di Sciacca ha espresso parere favorevole all'ubicazione del sito con nota prot. n. 1169/CS/G del 10/04/2015;
- il Sindaco di Sciacca ha espresso assenso finalizzato alla variante allo strumento urbanistico con nota prot. n. 1758 del 13/04/2015;
- il Servizio 2 Affari Urbanistici Sicilia Occidentale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha espresso parere favorevole sulla procedura di variante n. 04 del 20/05/2015 con nota prot. n. 12500 del 27/05/2015;
- l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha espresso parere favorevole in occasione della CdS del 14/04/2015;
- l'ASP SpreSAL di Ag ha comunicato con nota n. 25085 del 10/06/2015 di avere archiviato la pratica senza avere espresso alcun parere in quanto "ad oggi non è stata prodotta la documentazione mancante";
- il Servizio 2 Tutela dall'Inquinamento Atmosferico del Dipartimento dell'Ambiente ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 30368 del 26/06/2015;
- Provincia Regionale di Agrigento -Libero Consorzio Comunale ha trasmesso parere favorevole con nota prot. n. 15728 del 20/07/2015;
- il Servizio 3 Assetto del territorio e difesa del suolo del Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 31657 del 03/07/2015 ha dichiarato che non è prevista l'espressione del parere di competenza;
- ARPA - Struttura Territoriale di Agrigento ha trasmesso parere favorevole con nota prot. n. 42824 del 20/07/2015;

- Preso Atto che il Comune di Sciacca, pur presente in conferenza, non ha espresso il parere di competenza relativo all'autorizzazione allo scarico;
- Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Sciacca del 10/12/2014 dal quale risulta che le P.lle 63, 68, 236, (ex 93), 230 (ex 66), 232 (ex 162), 234 (ex 81), 116, 122, 121, 62, 72, 163 e 71 del F M 124, ricadono in zona "E (verde agricolo)";
- Visti i titoli di possesso dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere costituiti da n. 4 preliminari di vendita;
- Vista la nota prot. n. 21116 del 23/09/2015, con la quale il Dipartimento regionale dell'Urbanistica, in relazione alla titolarità dei terreni interessati dalla progettazione giusti preliminari di vendita del 28/06/2011, del 03/04/2012, del 04/12/2013 e del 03/10/2014, precisa, tra l'altro, *che soltanto con la formalizzazione dell'atto definitivo, che conferisce alla ditta la piena titolarità e disponibilità dell'area, e la conseguente trascrizione nei registri immobiliari, la ditta potrà avviare le attività assentite con il parere di questo Dipartimento n. 04 del 20/05/15, il quale deve intendersi subordinato al verificarsi di tale circostanza;*
- Vista la nota prot. n. 3793 del 13/10/2015 con la quale SO.GE.I.R. AG1 In Liquidazione, trasmette la nota inviata anche alla Procura di Sciacca in relazione ai titoli di possesso di alcuni terreni destinati all'ampliamento della discarica e la successiva nota prot. n. 281/2016 del 22/01/2016, recante alcune precisazioni su come redistribuire il posizionamento delle tecnologie e rivedere la logistica dei collegamenti interni in caso di una eventuale indisponibilità di alcuni terreni già ricompresi nel progetto;
- Vista la nota prot 53408 del 15/12/2015, con la quale il Servizio V Osservatorio sui rifiuti di questo Dipartimento, sollecita la SO.GE.I.R. Spa ATO AG 1 in Liquidazione, a trasmettere il Piano Economico e Finanziario unitamente a tutti gli elaborati contabili ed economici, affinché lo stesso Ufficio possa provvedere a rilasciare il relativo parere di congruità della tariffa;

- Ritenuto** di dover sottoscrivere con Società SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 Gestore IPPC il Patto di integrità, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento;
- Considerato** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che con nota prot. n. 49351 del 19/11/2015, questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Agrigento l'informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D.Lgs n.159/2011 sulla Società in questione;
- Vista** la nota prot. n 33109 del 29/07/2015, con la quale l'Ufficio, trasmette al Gestore IPPC copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- Viste** le ricevute di pagamento degli oneri istruttori di € 14.950,00 effettuate in data 17/08/2015 e 16/12/2015;
- Vista** la ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa di € 180,76 effettuata in data 27/01/2016;
- Vista** la nota n. 2984/2015 del 18/08/2015, con la quale il Società SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1, dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta il contenuto con osservazioni;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 14/01/2016;
- Ritenuto** sulla base degli esiti della conferenza e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti coinvolti nella procedura, che la documentazione tecnica ed il progetto definitivo presentati comprensivi di tutte le prescrizioni scaturite nella Conferenza sono coerenti con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e pertanto di poter valutare positivamente, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la realizzazione della installazione, in variante allo strumento urbanistico;
- Ritenuto** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia, di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e pertanto di poter procedere al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del progetto denominato "Progetto di realizzazione di impianto di Trattamento Meccanico Biologico con annesse vasche di servizio V3.1 e V5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi di C. da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG) - Modifica sostanziale dell'AIA n. 523/10";
- Ritenuto** di dover rimandare l'approvazione della tariffa di conferimento ad un successivo apposito atto dispositivo non appena sarà rilasciato il relativo parere di congruità della tariffa, disponendo nelle more, l'applicazione della tariffa fino ad oggi applicata ai sensi del Decreto AIA DDG n. 523 del 30/07/2010, salvo conguaglio;

Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della Parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società SO.GE.I.R. S.p.A. ATO AG1 in liquidazione (Gestore IPPC), per la realizzazione in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06, e l'esercizio della installazione costituita da un impianto di Trattamento Meccanico Biologico con annesse vasche di servizio V3.1 e V5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi in c.da Saraceno/Salinella nel Comune di Sciacca (AG), ricadente nel Foglio 124 p.lle n. 144 [V3.1 – ampliamento V3]; p.lle n. 63, 68, 236 (ex 93), 230(ex 66), 232 (ex 80), 238 (ex 162), 234 (ex 81), 116, 122, 121, 62, 72, 163, 71 [vasca V5 e area impianto T.M.B.] - Attività IPPC in allegato VIII alla Parte seconda, punti 5.3 e 5.4 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro 10 anni dalla data del presente provvedimento. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare apposita istanza.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Art. 2

La presente autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I della parte V del Dlgs. n. 152/06);
- Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte III del del Dlgs. n. 152/06);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del Dlgs. n. 152/06).

Art. 3

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce:

- Approvazione del progetto della installazione IPPC in premessa descritto, comprensivo dei Piani di Gestione Operativa, Post Operativa, di Sorveglianza e Controllo, di Ripristino Ambientale con le prescrizioni e modifiche di cui al successivo art. 4;
- Autorizzazione alla gestione della installazione costituita da:
 - a) **impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (TMB)** - attività IPPC 5.3 - capacità operativa superiore a 50 t/giorno – max 300 t/giorno pari a circa 93.000 t/anno, per le operazioni di trito-vagliatura (D13), trattamento meccanico/biologico (D8/D9) sui rifiuti in ingresso, con sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera costituiti da biofiltri (parte quinta D.Lgs. 152/06 – titolo I autorizzazione alle emissioni sostituita da AIA), collegato all'impianto di trattamento chimico/fisico delle acque reflue composto da 2 serbatoi da 100 mc/cd e sezione di filtrazione/osmosi inversa (parte terza D.Lgs. 152/06 – autorizzazione allo scarico sostituita da AIA);
 - b) **vasca denominata V.5** - attività IPPC 5.4 – operazione D1 – volume complessivo 500.000 mc, e di impianto di utilizzo energetico del biogas per la produzione di energia (attività non IPPC e con regime autorizzatorio non incluso nel provvedimento AIA), dotato di torcia per la termodistruzione del gas tecnicamente non utilizzabile/ energeticamente valorizzabile;
 - c) **vasca denominata V.3.1** ampliamento della vasca V3 autorizzata con DDG n. n. 523 del 30/07/2010 - attività IPPC 5.4 operazione D 1 per 80.000 mc
 - d) **area di stoccaggio** sotto tettoia di capacità utile di 9.600 mc per il deposito preliminare delle frazioni bioessiccate ad elevato potere calorifico – rifiuti combustibili CER 191210 - operazione D15 <200 t/giorno – (attività non IPPC - art. 208 parte quarta D.Lgs. 152/06 – autorizzazione all'esercizio sostituita da AIA), per il successivo avvio fuori sito a trattamento di recupero o smaltimento, in stabilimento autorizzato alla fabbricazione di Combustibile Solido Secondario

- (CSS), oppure in impianto esterno di recupero energetico o di incenerimento/coincenerimento di rifiuti;
- e) **impianto di trattamento chimico-fisico** - operazione D9 – capacità inferiore a 50 t/giorno – (attività non IPPC - art. 208 parte quarta D.Lgs. 152/06 – autorizzazione all'esercizio sostituita da AIA), con n. 2 serbatoi di stoccaggio da 100 mc/cd - tot. 200 mc di rifiuti liquidi non pericolosi, dotati di appositi bacini secondari di contenimento e filtri sugli sfiati, per il deposito preliminare del percolato di discarica CER 190703, prodotto dalle vasche della stessa installazione IPPC operazione D15 <200 t/giorno – (attività non IPPC - art. 208 parte quarta D.Lgs. 152/06 – autorizzazione all'esercizio sostituita da AIA), da avviare alla successiva attività di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi;
 - f) **vasche in gestione post-operativa del sistema V.1/V.2** - attività IPPC 5.4 – operazione D1 – volume complessivo 247.600 mc;
 - g) **vasche in gestione operativa del sistema V.3/V.4**, su cui insiste l'ampliamento denominato V3.1 (attività IPPC 5.4 – operazione D1 – volume complessivo 186.000 mc + 80.000 mc), con il relativo impianto mobile di tritovagliatura (attività non IPPC – operazione D13 – capacità operativa fino a 200 t/giorno);
 - h) **vasche in post-esercizio V.E e V.O**, in attesa della messa in sicurezza o della caratterizzazione del sito (attività non IPPC – censiti nell'anagrafe delle discariche realizzate con provvedimenti emergenziali - siti di potenziale contaminazione storica);
 - i) **sistemi di smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici**, assimilate a quelle domestiche, non gestibili dall'impianto di depurazione chimico-fisico dell'installazione, evidentemente non servita da rete fognaria comunale, e pertanto da gestire ai sensi dell'art. 100 co. 3 del D.Lgs. 152/06, ovvero con sistemi individuali di auto smaltimento previsti da LR 27/86 (parte terza D.Lgs. 152/06 – autorizzazione allo scarico sostituita da AIA), mediante n.2 **pozzi disperdenti** posti a valle di opportuni presidi di depurazione primaria (fosse settiche/Imhoff), di cui uno già presente nel sistema V1/V2.

Art. 4

La presente autorizzazione integrata Ambientale è subordinata al rispetto, da parte del Gestore IPPC, delle condizioni di legge e norme tecniche in premessa citate e delle prescrizioni dettate nel corso della procedura autorizzativa, di seguito riportate.

Il Gestore IPPC dovrà:

1. rispettare le condizioni e prescrizioni dettate dal parere di V.I.A. espresso dall'A.R.T.A. con D.A n. 160 del 04/05/2015 (allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. rispettare i limiti e le prescrizioni del parere prot. n. 30368 del 26/06/2015 del Servizio 2 emissioni in atmosfera dell'A.R.T.A., (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. concordare l'esigenza di ulteriori valutazioni ed indagini in sito con le competenti autorità sanitarie e veterinarie locali per eventuali effetti dalla correlazione tra la discarica e il contiguo ovile salute pubblica;
4. realizzare, così come peraltro previsto, una idonea rete di intercettazione e convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale;
5. realizzare qualsiasi manufatto ad almeno 10 metri di distanza dalla sponda del corso d'acqua che attraversa le aree;
6. prima dei lavori di ampliamento del sistema Vasche V.3.1, prevedere dove conferire i materiali da scavo in esubero;
7. adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., e darne comunicazione alla Struttura Territoriale ARPA S.T. - AG nei medesimi tempi;
8. provvedere a trasmettere all'ARPA S.T. - AG, con anticipo di almeno 15 giorni, il calendario delle attività di autocontrollo nelle quali siano dettagliati i punti e le matrici oggetto di accertamento; i risultati dell'attività di autocontrollo, condotta dal gestore, dovranno essere trasmessi alla ARPA S.T. - AG, entro 90 giorni dalla loro effettuazione;
9. dare comunicazione immediata agli Enti di Controllo, in caso di inconvenienti, di incidenti o di superamento dei limiti applicabili, anche solo per un parametro ed indipendentemente dalla frequenza prevista per la trasmissione della relazione periodica dei risultati, che possano influire in modo significativo sull'ambiente;

10. trasmettere all'ARPA S.T. – AG, entro 60 giorni dall'emanazione del provvedimento, il P.S.C. aggiornato secondo le prescrizioni di cui al presente decreto ed inviare copia dello stesso documento, vidimata dalla stessa ARPA, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
11. relativamente alle metodiche analitiche, effettuare il controllo e la sorveglianza dei fattori ambientali ed i relativi prelievi ed analisi, avvalendosi di personale e laboratori qualificati ed indipendenti. Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento deve essere reso noto dal laboratorio sistema di sicurezza, l'incertezza estesa del metodo utilizzato per la misura, con coefficiente di copertura pari al 95%. Qualora l'incertezza non fosse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito;
12. individuare e comunicare all'ARPA ST di AG, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio, i metodi analitici adottati che devono essere sempre le versioni più aggiornate. Per quanto concerne tale scelta si dovrà fare riferimento a metodiche ufficiali (EPA, Standard Methods, UNICHIM, APAT-IRSA-CNR, ecc.). I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità competente ed ARPA;
13. riportare nei rapporti di prova relativi agli autocontrolli, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo. I rapporti di prova dovranno essere inviati anche su supporto informatico;
14. presentare una relazione annuale che contenga:
 - i dati dei monitoraggi/campionamenti raggruppati per aspetto territoriale e , nell'ambito di ciascun aspetto, per data di campionamento e di analisi nonché per punto monitorato;
 - apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati e campionati identificati in modo univoco con le coordinate geografiche WGS 84;
 - tale relazione deve essere presentata a fine anno su supporto informatico e in formato tale da permettere l'esportazione e l'utilizzazione dei dati numerici ivi inseriti;
15. i controlli programmati nel PmeC devono essere omnicomprensivi di quelli degli effetti ambientali indotti dall'installazione, previsti in attuazione della disciplina VIA, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 – sexies, comma 6 ter, pertanto tali controlli devono essere effettuati contestualmente a quelli AIA;
16. ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., gli oneri derivanti dall'effettuazione dei controlli di cui all'art. 29 sexies comma 6, da parte dell'Ente di Controllo (ARPA Sicilia) sono a carico del Gestore e vengono calcolati sulla base di quanto disposto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/04/2008 “ Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle Istruttorie e ai Controlli previsti dal D. Lgs. 59/05”;
17. La discarica deve essere realizzata e gestita nel rispetto dei contenuti del Dlgs. n. 36 del 13/01/2003;
18. la gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera b) del DLgs 36/03. Deve essere individuato un Direttore Tecnico responsabile preposto alla conduzione dell'impianto di documentata esperienza e preparazione nel settore;
19. l'esercizio della discarica deve essere affidato a personale tecnico qualificato aggiornato mediante specifici corsi di formazione in materia di gestione rifiuti, sicurezza, igiene e tutela ambientale avente riscontro in un programmato Piano di Formazione;
20. è fatto obbligo di rispettare il piano di gestione operativa, il piano di ripristino ambientale, il piano di gestione post-operativa, il piano di sorveglianza/controllo ed il piano finanziario approvati, per quanto non modificato dalle prescrizioni del provvedimento AIA di autorizzazione;
21. la discarica dovrà essere dotata, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;
22. i rifiuti possono essere ammessi in discarica (operazione D1) nel rispetto dei criteri di ammissibilità imposti dal DM 27 Settembre 2010 e dell'art. 6 del D. Lgs. 36/03;
23. è assolutamente vietato il ricircolo/reimmissione del percolato e dell'eventuale concentrato liquido o fangoso pompabile. Il concentrato prodotto potrà eventualmente essere smaltito nella vasca V5 solo nel rispetto dei criteri di ammissibilità del DM 27 Settembre 2010 e solo se non è allo stato liquido o fangoso pompabile, ad eccezione di apposita attività concordata con ARPA e notificata agli altri organismi di controllo, ai fini dell'abbassamento del relativo battente idraulico e del confinamento del concentrato all'interno della discarica, in comparti già coltivati e con valori del concentrato che non presentano caratteristiche di pericolo (HP), con particolare riguardo all'assenza di ecotossicità per l'ambiente acquatico e per il processo di decomposizione dei rifiuti in discarica;

24. è fatto obbligo di mantenere il battente del percolato all'interno dei rifiuti al valore più basso possibile e, comunque non oltre 200 cm dal fondo, sempre se tale livello risulta compatibile con il regime delle precipitazioni e con la capacità di trattamento in sito. E' fatto obbligo al Gestore di prevedere interventi aggiuntivi e migliorativi al sistema di estrazione del percolato, qualora venga accertato il malfunzionamento dei sistemi di drenaggio di fondo, sia mediante la messa in opera di pozzi di estrazione verticali, sia mediante la creazione di apposite trincee drenanti;
25. è fatto obbligo al Gestore di verificare l'integrità della geomembrana di impermeabilizzazione delle vasche, mediante opportune indagini dirette e indirette, con l'eventuale installazione di sonde di conducibilità, al fine di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra l'eventuale inizio della diffusione del percolato al di sotto di essa e le conseguenti azioni di bonifica;
26. è fatto obbligo al Gestore di eseguire il monitoraggio dei cedimenti differenziali del fondo vasca, al fine di prevenire l'instaurarsi di anomalie di pendenze che possano causare la rottura della geomembrana o causare ristagni di percolato all'interno del corpo rifiuti e conseguente innalzamento del battente. Il controllo dei cedimenti dovrà riguardare anche l'argine di base e dovrà essere effettuato mediante controlli topografici periodici di punti prestabiliti, con cadenze di tempo ravvicinate specialmente nei primi periodi di abbancamento dei rifiuti;
27. è fatto obbligo al Gestore di eseguire all'atto dell'abbancamento dei rifiuti in discarica una adeguata e attenta compattazione, necessaria per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e stabilità;
28. il sistema per l'estrazione del biogas deve essere tale da garantire la massima efficienza di captazione, provvisto di sistemi idonei per l'eliminazione della condensa e per l'estrazione del percolato eventualmente formatosi che devono essere gestiti unitariamente al percolato di discarica. Durante la coltivazione della discarica deve comunque essere assicurata la captazione dell'eventuale biogas prodotto;
29. almeno una volta all'anno deve essere effettuata la pulizia delle reti e delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia e di processo dell'installazione. I quantitativi dei fanghi di sedimentazione dovranno essere annotati sull'apposito registro di carico-scarico dei rifiuti;
30. è fatto obbligo al gestore, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 36/03 e del punto 7.1 dell'Allegato 2 allo stesso Decreto, di adeguare il Piano di Gestione Operativa, il Piano di Gestione post Operativo, il Piano di Sorveglianza e Controllo, il Piano di Ripristino Ambientale ed il Piano Finanziario alle prescrizioni imposte. I piani dovranno inoltre contenere al proprio interno quali parte integrante la documentazione e le tavole grafiche presenti in progetto e correlate al contenuto del Piano. Copia dei suddetti Piani, in uno con il provvedimento di autorizzazione AIA dovrà essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo, affinché possano essere garantite verifiche efficaci sulle attività di smaltimento rifiuti;
31. la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, per un periodo di almeno 30 anni e comunque fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. Tale durata può essere ridotta qualora si verificano anticipatamente circostanze che consentano di considerare cessati i processi in discarica che comportino pericoli per l'ambiente;
32. in uscita dall'impianto di trattamento del percolato deve essere realizzato un pozzetto di ispezione delle acque di scarico dotato di misuratore di portata;
33. tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a 2 metri. Il sistema di controllo e di accesso deve prevedere un programma di adeguate misure volte ad impedire il libero accesso al sito di persone ed animali nonché lo smaltimento illegale e l'abbandono di rifiuti all'interno del perimetro recintato;
34. all'ingresso del sito deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicata il tipo di impianto, la categoria della discarica, alla luce del D.lgs. n. 36/2003, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
35. le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione tecnica presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
36. ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale deve essere prontamente comunicata all'Autorità Competente e agli organi di controllo;

37. il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
38. il processo di biostabilizzazione dovrà essere condotto in modo tale da garantire un materiale in uscita un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mg O₂ x kg SV-1 x ora. L'indice di respirazione dovrà essere misurato almeno trimestralmente e i dati analitici dovranno essere trasmessi annualmente con il Piano di Monitoraggio e Controllo;
39. il rifiuto stabilizzato prodotto potrà essere smaltito in vasca soltanto se conforme ai criteri di ammissibilità del D.M. 27 Settembre 2010 e nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. 36/03. Potrà essere utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti come strato di regolarizzazione della superficie;
40. la determinazione dell'indice respirometrico deve essere riferita all'indice respirometrico dinamico secondo il metodo UNI TS 11184/06 con la frequenza trimestrale (4 volte/anno) sia per il rifiuto in fase di trattamento sia per quello in uscita. I metodi per le determinazioni analitiche devono essere quelli in vigore alla data di rilascio dell'AIA, con i relativi aggiornamenti successivi per il periodo di validità dell'AIA stessa, emanati dal CEN o, se non disponibili, nell'ordine da Unichim, da ISO o da altri enti di normazione internazionali previ accordi con ARPA. Il controllo visivo per i rifiuti in ingresso all'impianto deve osservare la frequenza giornaliera e comunque per ciascun conferimento;
41. devono essere determinati i livelli di rumore preesistenti, in prossimità dei ricettori, tramite misure articolate sul territorio, ai sensi del D.M. Ambiente 16 marzo 1998. In particolare tali misure devono contenere gli elementi descrittivi delle condizioni in cui sono state eseguite (tempo di integrazione, tempo di osservazione, periodo della giornata in cui è avvenuta la misura, andamento temporale del descrittore acustico o storia del rumore).
42. Deve essere eseguita una analisi previsionale quantitativa dei livelli sonori generati dalle singole sorgenti di rumore e dall'insieme delle sorgenti che possono essere attivate contemporaneamente, nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante.
43. Dovranno essere individuati i ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto, ai fini della valutazione delle immissioni rumorose tramite le seguenti misure in conformità al Decreto 16 marzo 1998:
 - rumore differenziale per ciascun ricettore individuato in una determinata postazione interna, nelle abitazioni, ed esterna in facciata, sulle ventiquattro ore, relativamente al periodo diurno o notturno interessato o ad entrambe;
 - frequenza: le verifiche e valutazioni dovranno essere effettuate una prima volta entro i primi tre mesi dall'attivazione dell'impianto e successivamente con frequenza triennale;
44. l'attività di recupero (R5) dell'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 è subordinata alla esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 Febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
45. è fatto obbligo durante il primo anno di gestione dell'impianto di testare l'effettiva capacità di biostabilizzazione delle biocelle, utilizzando altezze diverse dei cumuli. Al termine di ciascuna prova dovrà essere sempre misurato l'indice di respirazione dinamico e redatta una relazione apposita che definisca le modalità di carico e l'efficienza del processo. La relazione dovrà essere inviata agli Enti di Controllo e all'Autorità Competente;
46. la discarica e gli impianti ad essa connessi dovranno assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest. Ogni eventuale utilizzo della discarica e degli impianti da parte di altri Comuni e/o Enti e/o Aziende è demandato all'Autorità competente;
47. gli impianti dovranno essere gestiti e monitorati in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione integrata ambientale, evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili;
48. i luoghi di lavoro e le strutture di servizio dovranno presentare caratteristiche generali, pavimentazioni e pareti conformi, per le diverse tipologie di utilizzo, alle specifiche tecniche riportate nell'allegato IV al D.Lgs. 81/08: i servizi igienici dovranno essere opportunamente disimpegnati dagli ambienti di lavoro; dovrà inoltre essere previsto un adeguato numero di docce per il personale;
49. le vasche ed i serbatoi di stoccaggio del percolato dovranno essere dotati di idonei sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni gassose; vasche e serbatoi interrati dovranno essere sottoposti a periodiche verifiche di tenuta;

50. ove tecnicamente possibile dovrà prevedersi la piantumazione perimetrale del complesso destinato al trattamento meccanico biologico dei rifiuti, con particolare riguardo al versante prospiciente i recettori sensibili;
51. lo scarico in acque superficiali è consentito nel rispetto dei limiti previsti dal Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e della normativa di settore;
52. i sistemi di raccolta, convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia dovranno includere le aree temporaneamente individuate per la manovra della autocisterne adibite allo scarico del percolato;
53. prima dell'avvio delle attività dovranno essere attuate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ponendo, in particolare, in essere le misure di sicurezza idonee a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e i pericoli di esplosione connessi all'uso di macchinari ed attrezzature nonché tutti i rischi di carattere generale connessi con le attività lavorative che si andranno a svolgere;
54. la realizzazione degli impianti è subordinata al rispetto della normativa di sicurezza antincendio vigente in materia e all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR n. 151/2011 nonché a quanto previsto dal DM 07/08/2013;
55. integrare il progetto esecutivo con elaborati relativi all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi con particolari di dettaglio costruttivo e lay out specifico;
56. integrare il progetto esecutivo con elaborati relativi all'impianto di produzione di CDR con particolari di dettaglio costruttivo e lay out specifico;
57. integrare il progetto esecutivo con elaborati relativi all'impianto di recupero energetico da biogas con particolari di dettaglio costruttivo e lay out specifico;
58. il Gestore deve presentare un ulteriore e definitivo cronoprogramma dettagliato delle opere relative alla realizzazione dell'intera impiantistica, comprensivo delle infrastrutture a servizio quali la viabilità di accesso e i sistemi di raccolta e trattamento delle acque dei piazzali, nonché della messa in atto di tutte le varianti necessarie per il rispetto delle prescrizioni imposte dal provvedimento di AIA;
59. è fatto obbligo al Gestore di presentare, in merito ai lavori di realizzazione delle vasche, il Piano di Utilizzo previsto all'art. 5 del DM 161/2012, al fine di valutare le quantità di terre da scavo non riutilizzate ai sensi del sopra citato Regolamento, che debbono rientrare nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 152/06 e smi, come previsto dal DL 69/2013 art. 41 comma 2, che così recita: "2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
60. le discariche chiuse o comunque arrivate a saturazione esistenti nella Installazione di C.da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG) di cui al presente provvedimento, dovranno essere gestite nella fase di post gestione nel rispetto del Dlgs 36/2003.

Art. 5

I rifiuti possono essere ammessi negli impianti secondo i CER e le operazioni di seguito elencati:

Tab. A - RIFIUTI AMMISSIBILI A IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (operazioni D 13 e/o D8/D9)

A.1 - RIFIUTI URBANI RESIDUALI ED ASSIMILATI		
Cod. CER	denominazione CER rifiuto	Operazioni
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati [residuali da RD]	D13, D8/D9
20 03 02	rifiuti dei mercati [residuali da RD]	D13, D8/D9
20 03 07	rifiuti ingombranti [per i quali non è praticabile il recupero]	D13, D8/D9
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti (es: fraz. umida non conforme)	D13, D8/D9
20 02 01	rifiuti biodegradabili [per i quali non è praticabile il recupero]	D13, D8/D9
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	D13, D8/D9

19 12 01	carta e cartone [per i quali non è praticabile il recupero]	D13, D8/D9
19 12 04	plastica e gomma [per i quali non è praticabile il recupero]	D13
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 [per i quali non è praticabile il recupero]	D13, D8/D9
19 12 08	prodotti tessili [per i quali non è praticabile il recupero]	D13, D8/D9
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13, D8/D9
19 09 04	carbone attivo esaurito	D13, D8/D9
19 08 01	residui di vagliatura	D13, D8/D9
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost [provenienti da compostaggio di qualità o lotti di rilavorazione in impianto]	D13, D8/D9
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost	D13, D8/D9
19 05 03	compost fuori specifica [proveniente da compostaggio di qualità o lotti di rilavorazione in impianto]	D13, D8/D9
17 02 01	legno [per i quali non è praticabile il recupero]	D13, D8/D9
17 02 03	plastica [per i quali non è praticabile il recupero]	D13
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13, D8/D9

A.2 - RIFIUTI SPECIALI (per i quali non risulta praticabile il recupero)

Cod. CER	denominazione CER rifiuto	Operazioni
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D13, D8/D9
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	D13, D8/D9
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	D13, D8/D9
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D13, D8/D9
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13, D8/D9
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	D13, D8/D9
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D13, D8/D9
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13, D8/D9
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13, D8/D9
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13, D8/D9
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	D13, D8/D9
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D13, D8/D9
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D13, D8/D9
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D13, D8/D9
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13, D8/D9
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13, D8/D9
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13, D8/D9
03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13, D8/D9
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D13, D8/D9
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13, D8/D9
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D13, D8/D9
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13

04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	D13
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13

Tab. B - RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO

Cod. CER	denominazione CER rifiuto
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16.10.01 (percolato TMB)
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost [frazione residuale igienizzata ma non stabilizzata -- sovrappeso di TMB]
19 05 03	compost fuori specifica [frazione residuale igienizzata e stabilizzata - FOS]
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) [frazione ad elevato PCI]
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Tab. C - RIFIUTI AMMISSIBILI NELLE DISCARICHE V.3.1 e V.5 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al del D.M. 27 Settembre 2010 e dell'art. 6 del D. Lgs. 36/03. (Operazione D 1)

Cod. CER	denominazione CER rifiuto
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
19 05 03	compost fuori specifica -- FOS
19 08 01	residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento

19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 12 01	carta e cartone
19 12 04	plastica e gomma
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	prodotti tessili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 02 01	rifiuti biodegradabili – solo se non compostabili
20 03 03	residui della pulizia stradale – verifica ass. fibre amianto
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico
20 03 07	rifiuti ingombranti – solo se triturati e recupero non praticabile

Tab. D - OPERAZIONI DI RECUPERO IMPIANTO DISCARICA (operazioni R5)

Cod. CER	denominazione CER rifiuto
19 05 03	compost fuori specifica [frazione residuale igienizzata e stabilizzata - FOS]
17 05 03	terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alle voce 17 05 04

Tab. E – IMPIANTO DI TRATTAMENTO E STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI (operazioni D15 e D9)

Cod. CER	denominazione CER rifiuto
19 07 03	percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16.10.03

Art. 6

Al fine di salvaguardare i diritti di terzi, soltanto con la formalizzazione dell'atto definitivo, che conferisce alla ditta la piena titolarità e disponibilità dell'area, e la conseguente trascrizione nei registri immobiliari, la ditta potrà avviare le attività autorizzate ai sensi del presente provvedimento, il quale deve intendersi subordinato al verificarsi di tale circostanza.

In caso di indisponibilità di alcune particelle di terreni già ricompresi nel progetto, la redistribuzione ed il posizionamento delle tecnologie e della logistica dei collegamenti interni o di qualsivoglia opera, dovrà essere comunicata a questo Dipartimento in termini di richiesta, ai sensi di legge, di modifica del progetto approvato.

Art. 7

Nelle more dell'approvazione della nuova tariffa di conferimento, si dispone, salvo conguaglio, l'applicazione della tariffa fino ad oggi adottata ai sensi DDG n. 523 del 30/07/2010.

Art. 8

Il Gestore IPPC, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'installazione, dovrà produrre il progetto esecutivo aggiornato secondo le soluzioni, le prescrizioni e le migliori tecnologie dettati in Conferenza dei Servizi e riportate al superiore art. 4.

Il gestore IPPC dovrà altresì allegare al progetto esecutivo:

- i titoli di proprietà perfezionati con l'atto di acquisto dei terreni in relazione ai preliminari di vendita in premessa citati;
- il parere del Comune di Sciacca sugli scarichi.

I predetti progetti resteranno depositati presso questo Dipartimento - Servizio 7, affinché possano essere messi a disposizione per la consultazione da parte del pubblico.

Art. 9

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio delle attività autorizzate con il presente Decreto, dovrà produrre le garanzie fideiussorie previste dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà inoltre produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- a) Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del Dlgs 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) dello stesso Dlgs e devono essere rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- b) Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto esecutivo;
- c) Nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- d) Nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

La relazione di cui al punto c) dovrà essere trasmessa ad ARPA ST di AG, alla Provincia di AG ed al Comune di Sciacca.

Art. 10

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II – titolo III del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese le autorizzazioni edilizie e quelle relative alla esecutività del progetto.

Art. 11

Si approva il Patto di integrità allegato (allegato n. 3 al presente provvedimento) al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Gestore IPPC, già sottoscritto da quest'ultimo e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 12

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 13

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii.

Art. 14

Il Dipartimento A.R.P.A. ST di Agrigento La Provincia Regionale di Agrigento effettueranno periodicamente l'attività di controllo e vigilanza previsti dal D.Lgs. 152/06.

Art. 15

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 16

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Sciacca, Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, A.R.P.A. ST di Agrigento, A.R.P.A Sicilia (catasto), Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Servizio 5 di questo Dipartimento.

Palermo, li 10 FEB. 2016

Il Dirigente
 Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - V.A.S. - V.I.A.

Tel. 091 - 7077121 - Fax 091 - 7077139

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

U.O. S1.5 Impianti per la gestione dei rifiuti e opere
idrauliche

PROT.N. 20938 DEL 06 MAG. 2015 Rif. Nota prot.n. _____ del _____

OGGETTO: AG 41RIF 5- So.Ge.I.R. AG1 spa in liquidazione-“Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico, dell'ampliamento della vasca V.3 e della nuova vasca V.5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, da ubicare in Contrada Saraceno/Salinella del Comune di Sciacca(AG)” Procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Raccomandata A/R

Alla Ditta So.Ge.I.R. AG1 S.p.a.
Sciacca(AG)
Sogeir_spa@ticertifica.it

All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Servizio 7 autorizzazioni
Palermo
Dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento provinciale di Agrigento
arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it

Alla Provincia Regionale di Agrigento
provincia.agrigento@akranet.it

Al Comune di Sciacca (AG)
protocollo@comunedisicacca.telecompost.it

Si notifica il D.A. n. 160/GAB del 04.05.2015 con il quale questo Assessorato ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “Progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico, dell'ampliamento della vasca V.3 e della nuova vasca V.5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, da ubicare in Contrada Saraceno/Salinella del Comune di Sciacca(AG)”

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla notifica.

Si trasmette inoltre alla Ditta So.Ge.I.R. s.p.a., ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., copia dell'estratto del decreto affinché provveda alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dandone successivamente evidenza a questo Assessorato.

Il Dirigente dell'U.O. S1.5
(Ing. Giuseppe Latteo)

D.A. 160/6A9

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

L' ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA** la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA** la Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO** l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale" della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";
- VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO** il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO** il Decreto M.A.T.T.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- VISTO** il Decreto A.R.T.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il Decreto A.R.T.A. 22 ottobre 2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
- VISTO** il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 che apporta modifiche al funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- CONSIDERATO** che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quelli di cui all'Allegato IV alla medesima Parte qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nonché i progetti indicati sempre nell'allegato IV a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il rapporto istruttorio del Serv 1 VIA-VAS n.20236 del 30 aprile 2015.
- VISTA** l'istanza prot. n. 2310 del 09.07.14 con la quale il proponente ha trasmesso istanza di procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico, dell'ampliamento della vasca V.3 e della nuova vasca V.5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, da ubicare in contrada Saraceno/ Salinella del Comune di Sciacca (AG), unitamente a i seguenti elaborati tecnico-progettuali:
- il progetto definitivo (elaborati plico D),

Art. 12

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 13

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii.

Art. 14

Il Dipartimento A.R.P.A. ST di Agrigento La Provincia Regionale di Agrigento effettueranno periodicamente l'attività di controllo e vigilanza previsti dal D.Lgs. 152/06.

Art. 15

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 16

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Sciacca, Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, A.R.P.A. ST di Agrigento, A.R.P.A Sicilia (catasto), Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Servizio 5 di questo Dipartimento.

Palermo, li 10 FEB. 2016

Il Dirigente
 Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Domenico Armenio)

PRESO ATTO

• lo Studio d'Impatto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica (elaborati plico E), che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità minime di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, con pubblicazione sul Giornale di Sicilia del 16.07.2014 e che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che la Provincia Regionale di Agrigento ed il Comune di Sciacca hanno espresso, in sede di conferenza dei Servizi ex art. 29 quater per il rilascio dell'AIA, parere favorevole con prescrizioni, anche ai fini della compatibilità ambientale, reso ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che l'area limitrofa a quella di progetto ospita una discarica per rifiuti non pericolosi, già sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del precedente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale del sistema V3/V4, con provvedimento unificato DRS n. 1331 del 20/11/2008 emanato da questo Dipartimento, modifica sostanziale di cui DDG n. 523 del 30/07/2010, e successive comunicazioni di modifica non sostanziale, effettuate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

Il progetto di ampliamento di capacità e di potenziamento di trattamento della discarica di Saraceno/Salinella, nei terreni adiacenti all'esistente complesso di smaltimento già autorizzato ed in esercizio, consiste in:

- realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti urbani residuali non intercettati dalla raccolta differenziata (RUR), con capacità di trattamento pari a 300 t/giorno – circa 93.000 t/anno (considerando 310 giorni lavorativi per anno), con una tettoia di stoccaggio del CDR ottenuto di capacità di ca. 9.200 mc (circa 30 giorni di stoccaggio);
- realizzazione dell'ampliamento della vasca V3 (V3.1), a monte dell'esistente sistema V3/V4, nelle more di realizzazione della vasca V.5, per una capacità aggiuntiva di 80.000 mc;
- realizzazione di un nuovo comparto di deposito controllato e definitivo nel suolo di rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, denominato vasca n. 5 - V.5, per una capacità aggiuntiva di 500.000 mc, con dotazioni impiantistiche e presidi annessi, compresa la creazione di una zona di deposito in attesa di utilizzo in sito dei materiali da scavo (MS).

CONSIDERATO

che con nota prot. n. 54024 del 20.11.14 di questo Dipartimento sono stati richiesti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti chiarimenti in merito alla compatibilità del progetto in oggetto con la programmazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Sicilia;

che l'intervento di ampliamento della discarica esistente risulta compatibile con la programmazione del "Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani" della Regione Siciliana approvato con Decreto M.A.T.T.M. del 12.07.2012, come dichiarato in data 11.12.14 durante la Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai fini del rilascio dell'A.I.A. ai sensi del comma 5 dell'art.29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con la partecipazione di questo Dipartimento, nella quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti nella precedente nota n. 54024 del 20.11.14;

CONSIDERATO

che l'impianto di trattamento meccanico-biologico sarà realizzato per ottemperare a quanto previsto sia dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., sia dall'"Adeguamento del Programma per la Riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da smaltire in discarica" allegato al "Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani" della Regione Siciliana, nonché secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto;

RITENUTO

che tutte le fasi di trattamento che avverranno nell'impianto meccanico-biologico (TMB) sono state progettate al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute conformemente a quanto previsto dal pertinente allegato al Decreto M.A.T.T.M. 29.01.2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecnologie Disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 59/2005".

RITENUTO

che i criteri costruttivi e gestionali previsti per la nuova vasca della discarica, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni di seguito elencate, siano idonei a perseguire le proposte operazioni di gestione dei rifiuti garantendo la tutela dell'ambiente e la salute degli addetti in quanto il progetto rispetta i criteri di localizzazione, i criteri costruttivi, le modalità di gestione in fase operativa e post-operativa, le modalità di ripristino ambientale e di sorveglianza e controllo di cui al D.Lgs. 36/2003;

CONSIDERATO che i terreni interessati dalla realizzazione della piattaforma, sono individuati nel N.C.T. del Comune di Sciacca nel Foglio di mappa: 124 part. 63-68-236(ex 93)-230(ex 66)-232(ex 80)-238(ex 162)-234(ex 81)-116-122-121-144-82-72-163-71 e ricadevano in zona "E" destinata a "Verde Agricolo" dal vigente P.R.G., in corso di variante per la destinazione d'uso ad impianti destinati alla gestione dei rifiuti, con procedura in corso presso il Dipartimento Regionale Urbanistica di questo Assessorato, previo parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Sciacca prot. n. 875 del 13/04/15, e relativa certificazione rilasciata nella Conferenza del 14.04.2015;

CONSIDERATO che nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria del 14.04.2015 ARPA Sicilia - ST di Agrigento e il Settore Ambiente del Libero Consorzio di Comuni di Agrigento - già Provincia Regionale di Agrigento hanno dichiarato che nell'ultimo periodo si sono registrati sversamenti di percolato dal sistema delle vasche V3/V4 e dalla vecchia discarica comunale (V.0), per i quali gli organismi di controllo hanno attivato apposita procedura di segnalazione per la chiusura dell'impianto; pertanto, ai fini della realizzazione dell'ampliamento della vasca V.3, il loro parere favorevole è condizionato alla risoluzione di tali anomalie prima dell'attivazione dell'esercizio dell'ampliamento della vasca V.3.

che il gestore ha dichiarato, sempre in tale sede, che tali sversamenti accidentali sono derivati da saturazione dei sistemi di raccolta e non a disfunzioni dei presidi, e che la saturazione dei serbatoi di raccolta del percolato è dovuta alle abbondanti precipitazioni del periodo invernale e all'eccezionale livello del battente nelle vasche; inoltre ha dichiarato che per entrambi gli eventi sono state disposte misure di riparazione ed interventi eccezionali di smaltimento fuori sito del percolato, attivando le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la messa in sicurezza di emergenza (MISE) e la pulizia e ripristino ambientale dell'adiacente vallone, che dovrebbero essere completati nel giro di poche settimane, come già avvenuto in precedenza a seguito di eventi accidentali o eventi meteorici estremi; qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza non fossero sufficienti ad escludere la potenziale contaminazione del sito, il proponente predisporrebbe opportuni interventi di messa in sicurezza operativa (MISOP), comunicandoli alle autorità competenti con apposito progetto integrativo.

VALUTATO mediante l'analisi delle caratteristiche delle componenti e dei fattori ambientali allo stato attuale, degli impatti potenziali e delle misure di mitigazione già previste e da prevedere in fase esecutiva sulla scorta delle prescrizioni di seguito elencate, che la realizzazione del progetto comporterà un'alterazione non significativa dell'ambiente;

RITENUTO di dover esprimere giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi e per gli effetti della parte seconda D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul progetto in argomento;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

art. 1) Per quanto in premessa, si esprime giudizio di compatibilità positivo ai sensi e per gli effetti della parte seconda D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "progetto di realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico, dell'ampliamento della vasca V.3 e della nuova vasca V.5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, da ubicare in contrada Saraceno/ Salinella del Comune di Sciacca (AG)", proponente So.Ge.I.R. spa in liquidazione, con le seguenti prescrizioni:

1. La messa in esercizio del nuovo settore della vasca V.3 della discarica dovrà essere subordinata al completamento degli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE), necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e l'ambiente. Analogamente, il collegamento dei drenaggi del nuovo comparto con quelli dell'attuale vasca V.3 dovrà essere effettuato solo a seguito di apposita verifica del battente idraulico nel sistema V3/V4, come da prescrizione degli organismi di controllo nella Conferenza dei Servizi del 14/04/15.
2. In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico ed all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto.
3. E' onere del proponente individuare i percorsi che riducano l'interferenza del traffico derivante dal

conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati. Tali percorsi, da individuare mediante cartografia, dovranno essere presentati a questo Assessorato e dovranno contenere anche l'indicazione dei centri abitati e delle limitrofe aree naturali vincolate o protette (parchi, riserve, SIC, ZPS, ecc.) eventualmente interessate dal traffico degli automezzi.

4. Potranno essere accettati in discarica i rifiuti che rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal Decreto M.A.T.T.M. 27.09.2010. La verifica della conformità dei rifiuti con le caratteristiche della discarica dovrà essere effettuata secondo quanto previsto nel suddetto decreto, effettuata anche per i rifiuti pretrattati nell'impianto TMB.

5. Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile che il proponente adotti un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile. Il sistema di estrazione del biogas dovrà essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa.

In corso d'opera dovrà essere verificata la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.

7. Oltre al rispetto delle modalità e dei criteri di coltivazione previsti dal punto 2.10 del D.Lgs. 36/2003, lo stoccaggio dei terreni di risulta in attesa di riutilizzo dovrà avvenire esclusivamente nelle aree di sedime individuate, senza compromettere l'ambiente circostante e adottando misure di contenimento delle polveri.

8. L'impianto di trattamento del percolato e delle acque di processo dovrà essere realizzato e collaudato prima della messa in esercizio della nuova vasca V.5 e dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB). Al fine di ottemperare agli obblighi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica e di pretrattamento dei rifiuti, di cui rispettivamente agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003, l'impianto di pretrattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati dovrà essere realizzato e collaudato prima della messa in esercizio della nuova vasca (V.5).

9. Data la elevata fermentescibilità, le matrici organiche putrescibili dovranno essere avviate al trattamento meccanico-biologico man mano che giungono all'impianto. Nell'ambito del progetto esecutivo dovranno essere valutate modalità alternative all'utilizzo di automezzo navetta per il trasferimento dei rifiuti tra il capannone di ricezione e quelli di biossidazione.

10. Dovrà essere redatto apposito Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti di trattamento del percolato/acque e dei sistemi di trattamento delle arie esauste con biofiltri, da trasmettere ad ARPA Sicilia prima dell'avvio, secondo la procedura di cui all'art. 29 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

11. Dovrà essere redatto un rapporto annuale sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, sui risultati e su eventuali misure correttive adottate, dandone adeguata informazione, ai sensi dell'art. 28 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

12. Nel progetto esecutivo dovrà essere inserita apposita relazione di aggiornamento sulle modalità di gestione dei materiali da scavo della nuova vasca V.5, con eventuale presentazione di adeguato piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex art.6 del DM 161/2010, da sottoporre all'autorità competente prima dell'inizio dei lavori, nell'eventualità che le previsioni di progetto non siano attuabili per indisponibilità dei siti indicati.

13. Le essenze arboree e/o arbustive da piantumare per realizzare sia la barriera a verde perimetrale, sia la copertura superficiale finale di tutte le vasche di abbancamento, dovranno essere compatibili con la vegetazione presente nella zona, con il mantenimento dell'uliveto presente.

14. La barriera vegetale perimetrale, almeno nel bordo della discarica adiacente al vallone naturale preesistente, dovrà altresì essere realizzata secondo le medesime prescrizioni del precedente decreto DRS n. 1331/08.

15. Fanno parte integrante del presente provvedimento le prescrizioni richiamate nei pareri tecnici degli organi competenti, rilasciate nell'ambito delle Conferenze di Servizio AIA.

art. 2). Il proponente dovrà trasmettere al Servizio I/V.A.S.-V.I.A. di questo Assessorato il progetto esecutivo adeguato secondo le superiori prescrizioni.

art. 3) Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

art. 4) Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.


art. 5) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle

prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione- questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

- art. 6)** Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- art. 7)** Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, di cui si restituisce una copia adeguatamente timbrata e firmata.
- art. 8)** Ai sensi dell' art. 20 comma 7 lett. b) del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale S.I.V.I.) ed inoltre sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all' art. 68 della L.R. 12.8.2014 n. 21.

- 4 MAG. 2015

L' Assessore
Dott. Maurizio Croce





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 2 "Lucha dall'Inquinamento Atmosferico"
tel.091/7077886 - fax 091/77854
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Palermo, prot. n. 30368 del 26/06/2015

- Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale Società SO.GE.I.R. in liquidazione (ex ATO AG 1). Discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG) - Procedura di A.I.A. ai sensi dell'art.29 quater del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e D.lgs. 36/03 - Procedimento di modifica sostanziale dell'A.I.A. n. 523/10 per il potenziamento delle attività di trattamento dell'installazione esistente e ampliamento della discarica.

Anticipata via fax al n.091-524870

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7 - Autorizzazioni
Viale Campania, 36a
90144 PALERMO

pec: dip.acquarifiuti@pec.regione.sicilia.it

La presente fa riferimento al progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) e dell'ampliamento della discarica con vasche di servizio per i rifiuti di scarto trattati in tale impianto, come potenziamento e ampliamento dell'installazione IPPC "Salinella" per il trattamento di rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, ai fini della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in vigore, rilasciata con DDG DRA/ARTA n.523/10 alla So.Ge.I.R. SpA in liquidazione, con sede legale in via Roma, 13 e sede operativa in via Cappuccini, 149 - Sciacca (Ag) per l'installazione sita in contrada Saraceno/Salinella, comune di Sciacca (AG)

Detto progetto prevede il potenziamento della capacità di trattamento del sito con la realizzazione di un impianto di bioessiccazione e successiva selezione di rifiuti non pericolosi, in prevalenza rifiuti urbani, fino ad una capacità massima di 300 tonnellate al giorno, finalizzato alla produzione di combustibile derivato da rifiuti, da avviare fuori sito per la raffinazione in combustibile solido secondario, e con l'ottenimento di un rifiuto biostabilizzato di scarto, classificabile come compost fuori specifica, smaltito in discarica nel rispetto dei vincoli di collocazione dei rifiuti urbani biodegradabili e degli obblighi di trattamento preliminare. A servizio di tale impianto TMB è previsto l'ampliamento dell'esistente discarica, con la realizzazione di una nuova vasca (V5) da 500.000 mc, e l'ampliamento dell'esistente vasca V3, per circa 80.000 mc, nelle more della realizzazione del primo lotto funzionale di tale comparto.

In particolare, è stata individuata la tecnica della bioessiccazione come trattamento principale meccanico-biologico, al fine di:

1. valorizzare la frazione ad elevato potere calorifico, da destinare ai seguenti possibili trattamenti finali, tra loro alternativi o complementari:
 - a) recupero di energia presso utilizzatori esterni del Combustibile Derivato da Rifiuto di elevata qualità - CER 191210 (CDR-q - *operazione R1 esterna*), senza ulteriori trattamenti;
 - b) recupero di materia mediante trasporto e successiva trasformazione presso utilizzatori esterni in Combustibile Solido Secondario (CSS - *operazione R3/R11 esterna*) della frazione ad elevato PCI

Pagina 1 di 6

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il Dirigente proposto alla struttura organizzativa)

Plesso A, Piano 2 Stanza 19 - tel 091 7077886

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. -

U.R.P. - tel. 091.7077130 - 320 4383598 - urp.ambiente@regione.sicilia.it

selezionata dal Rifiuto Urbano Residuale bioessiccato, sempre classificata come Combustibile Derivato da Rifiuti – CER 191210 (CDR);

- e) lo smaltimento tramite trasporto e coincenerimento o incenerimento in appositi impianti dedicati del Combustibile Derivato da Rifiuto (CDR - *operazione D10 esterna*);
- 2. igienizzare e stabilizzare la frazione a putrescibilità residuale, da destinare ai seguenti trattamenti finali:
 - a) smaltimento in sito mediante deposito in discarica di rifiuti pretrattati (rifiuto biostabilizzato) di scarto a basso PCI e ridotto IRD, ovvero rifiuto classificato come "compost fuori specifica";
 - b) lo smaltimento in sito mediante deposito in discarica di rifiuti pretrattati e costituiti da rifiuto Biostabilizzato di Scarto a basso PCI, ovvero rifiuto classificato come "sovrallo biostabilizzato da trattamento aerobico";
 - c) lo smaltimento tramite coincenerimento o incenerimento in appositi impianti dedicati del rifiuto biostabilizzato di Scarto a basso PCI, ovvero rifiuto classificato come "sovrallo biostabilizzato da trattamento aerobico", nel caso di mancata possibilità di destinazione del rifiuto ad un'operazione di recupero di materia o di energia;
 - d) l'eventuale recupero di materia mediante impiego del rifiuto in ripristini ambientali presso utilizzatori esterni di rifiuto biostabilizzato di Scarto a basso PCI e ridotto IRD, classificato come "compost fuori specifica"

Le fasi di trasporto del rifiuto biostabilizzato possono essere precedute, per motivi logistici, da operazioni di stoccaggio preliminari al recupero o allo smaltimento diverso dalla discarica.

La modifica sostanziale dell'AIA riguarda le seguenti operazioni, riferite sempre e solo a rifiuti non pericolosi di prevalente origine urbana:

- D8/D9 – trattamento meccanico-biologico, con 1° stadio aerobico di bioessiccazione e 2° stadio di selezione meccanica del rifiuto biostabilizzato, di capacità operativa prevista in 160 t/d, e capacità massima di 300 t/d, con la separazione di:
 - > rifiuti ad elevato potere calorifico (> 13.000 kJ/Kg -- attuale lett. p) art. 6 D.Lgs. 36/03), classificati come CDR – CER 191210 (produzione di CDR), per la successiva destinazione a recupero di materia o energia fuori sito, con una capacità operativa non superiore a 300 t/d;
 - > rifiuti biostabilizzati residuali, ovvero a basso potere calorifico (≤ 13.000 kJ/kg) e a ridotta biodegradabilità residua ($IRD < 1000$ mgO₂/kgSVh), classificati come CFS – CER 190503, per il successivo deposito definitivo in discarica (vedere punto seguente), oppure per l'eliminazione mediante incenerimento/coincenerimento fuori sito, con una capacità operativa non superiore a 300 t/d;
- D1 – deposito definitivo in discarica di rifiuti non pericolosi trattati – sottocategoria lett. b2) art. 7 co. 1 DM 27/09/10, "discariche per rifiuti in gran parte organici, per rifiuti organici pretrattati", con un conferimento giornaliero superiore a 10 t/giorno (fino a 270 t/giorno), ed una capacità superiore a 25.000 t (450.000 t + 70.000 t).
- R13 – messa in riserva di CDR– CER 191210, opportunamente imballato, preliminare al successivo trasporto fuori sito per la sua valorizzazione, per un quantitativo massimo stimato in 160 t/giorno, per un massimo stoccaggio di 4800 t (9600 mc);
- D15 – deposito preliminare di sovralli biostabilizzati, in caso di chiusura/saturazione della vasca V.5 (opzione praticabile anche per il solo pretrattamento di rifiuti destinati ad altre discariche) o di impraticabilità delle operazioni di valorizzazione del CDR, in attesa del successivo trasporto fuori sito per lo smaltimento finale, per un quantitativo massimo stimato in 110 t/giorno, per un massimo di 9600 mc.

Per l'effettuazione delle varie operazioni sopra individuate, è prevista la realizzazione di cinque capannoni, ognuno avente dimensioni in pianta m. 50,30x20,30, collegati da tratti di viabilità adeguatamente progettati per il transito dei mezzi meccanici di servizio e destinati.

- n.1 capannone per le operazioni di ricezione/smistamento;

- n.3 capannoni per le operazioni di processo di biossidazione;
- n.1 capannone per le operazioni di selezione.

In riferimento alle emissioni atmosferiche significative del nuovo progetto, si prevedono i seguenti presidi e tecniche di prevenzione e riduzione:

- 1) Emissioni convogliate in atmosfera dell'impianto TMB: sistema di aspirazione delle arie esauste da ogni singolo capannone di processo, convogliate in biofiltro dedicato ed autonomo per singolo capannone, da sottoporre a misure di efficacia e periodici controlli di efficienza e sostituzione del materiale filtrante del letto;
- 2) Emissioni connesse all'esercizio della nuova vasca V.5: adozione dei presidi ambientali previsti per le discariche che ricevono rifiuti urbani residuali tal quali, compreso il sistema di captazione, termodistruzione ed eventuale recupero del biogas residuo, quindi con un sistema impiantistico dimensionato su RUR tal quale.

Cio premesso,

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e sue ss.mm.ii.;
- Visto** l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm. ii, secondo il quale i piani e i programmi previsti dalle normative vigenti sulla qualità dell'aria ambiente, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati negli Allegati alla parte quinta del suddetto decreto, purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;
- Visto** il D.D.G. n. 331 del 08/05/2013, con il quale è stato conferito al Dr. Gaetano Capilli l'incarico di dirigente del Servizio 2 "Tutela dall'inquinamento atmosferico";
- Vista** la nota prot. n. 14751 del 27/03/2015, assunta al protocollo dello scrivente ARTA con n. 15120 del 01/04/2013, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti" ha chiesto la riconvocazione della Conferenza di servizi ex art.29 quater del dlgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per il procedimento di modifica sostanziale dell'A.I.A. n. 523/10 per il potenziamento delle attività di trattamento dell'installazione esistente e ampliamento della Discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG) gestita dalla Società SO.GE.I.R. in liquidazione (ex ATO AG 1);
- Ritenuto** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del procedimento di modifica sostanziale dell'A.I.A. n. 523/10;
- Ritenuto** altresì di considerare il presente parere, e la conseguente Autorizzazione Unica finale, suscettibili di revoca o modifica ed in ogni caso subordinati alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Questo ufficio per quanto premesso, considerato e valutato, esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alle emissioni in atmosfera nel procedimento di modifica sostanziale dell'A.I.A. n. 523/10 per il potenziamento delle attività di trattamento dell'installazione esistente e ampliamento della Discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Saraceno/Salinella in Comune di Sciacca (AG) gestita dalla Società SO.GE.I.R. in liquidazione (ex ATO AG 1), con i seguenti limiti e prescrizioni:

Limiti alle emissioni

In base a quanto richiesto o/o dichiarato in sede di conferenza e negli allegati tecnici di cui al progetto esaminato, dovrà conformarsi ai seguenti limiti:

Pagina 3 di 6

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il Dirigente proposto alla struttura organizzativa)
 Plesso A, Piano 2 Stanza 19 - tel 091 7077886
 Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. -
 U.R.P. - tel. 091.7077130 - 320.4383598 - urp.ambiente@regione.sicilia.it

Per ciascuna delle sorgenti aerali di emissione relative ai n.3 biofiltri:

Provenienza	Superficie emissiva (m ²)	Inquinante	Impianti di abbattimento	Limite (µg/Nm ³)
Capannoni di bioossidazione	19.000	Polveri	Biofiltro	20
		Composti solforati (1)		3,5
		Composti azotati (2)		5
		C.O.V. (3)		50
		Odori (4)		300
(1) come H ₂ S (2) come NH ₃ (3) come Carbonio Organico Totale (4) Unità Odorimetriche Europee per metro cubo di aria (ouE/m ³)				

Inoltre la ditta dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- Lo stabilimento dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive massimizzandone invece la sostenibilità in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività autorizzate.
- Gli effluenti gassosi devono essere emessi in modo controllato e con velocità e temperatura tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, la produzione di polveri, e dovrà essere curata la salubrità e la sicurezza della stazione di trattamento durante le attività produttive, evitando ogni possibile forma di esposizione del personale a polveri, nonché il contatto con aerosol ed eventuali sostanze chimiche tossiche.
- I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
- Qualora il gestore accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di malfunzionamenti o avarie, deve informare gli Organi di Controllo (Provincia Regionale e Struttura Territoriale Arpa Provinciale), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione.
Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo produttivo) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo.
- Per il campionamento delle emissioni dai biofiltri, al fine di ottenere dei dati rappresentativi dell'intera sorgente è necessario effettuare il prelievo di campioni con cappa statica avente superficie di base non inferiore a 1 m², su una superficie pari almeno al 10% di quella totale di

prelevati in punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. La concentrazione media è ottenuta come media geometrica delle concentrazioni dei singoli campioni, con la formula seguente:

$$\bar{C} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n C_i}$$

Dove:

\bar{C} = concentrazione media

C_i = concentrazione misurata sulla i-esima superficie parziale.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (umidità, temperatura media del letto, velocità di efflusso, temperatura esterna).

- 6) Per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii.; il gestore dovrà organizzare le operazioni di gestione dei rifiuti presso i punti di accumulo e/o di conferimento dello stabilimento in modo da limitare al massimo le emissioni in atmosfera.
- 7) Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dello stabilimento alle condizioni previste dall'autorizzazione si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Struttura territoriale Arpa di Agrigento per territorio. Copia del documento finale sarà trasmessa al Servizio 2/DRA ed alla Provincia Regionale di Agrigento per gli adempimenti di competenza.
Nel PMeC dovranno essere motivate le scelte tecnico/logistiche fatte per la progettazione del sistema di monitoraggio. Il PMeC dovrà inoltre prevedere la descrizione delle modalità e delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e minimizzazione delle emissioni diffuse. Specifiche operative integrative e/o di dettaglio, con riferimento alle modalità ed alla frequenza del monitoraggio, saranno definite dalla S.T. ARPA Provinciale di Agrigento in sede di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 8) La ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione alla Provincia Regionale, alla Struttura Territoriale Arpa ed al Sindaco.
- 9) Salvo diversa indicazione da parte della ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita, salvo esplicita e motivata richiesta di deroga, oltre il termine massimo di gg.120 dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al punto precedente.
- 10) Il Gestore dovrà effettuare, con periodicità annuale a partire dalla messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente - Servizio 2/D.R.A., alla Provincia Regionale ed alla Struttura Territoriale Arpa Provinciale competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a regime.

Pagina 5 di 6

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il Dirigente proposto alla struttura organizzativa)
Plesso A, Piano 2 Stanza 19 - tel 091 7077886
Orari e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 -
I R P - tel 091 7077130 - fax 4383598 - urp.ambiente@regione.sicilia.it

- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Visto il D.Lgs. n. 36 del 13/01/03 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- Visto il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 27 Settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005";
- Visto il D.M. 161 del 10/08/2012 che disciplina l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo e l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013 che indica come l'ambito di applicazione del predetto D.M. viene circoscritto esplicitamente solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- Vista la Decisione della Commissione Europea del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Visto il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la L.R. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis

Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (Provincia Regionale, Struttura Territoriale Arpa Provinciale e A.R.T.A.) entro 60 giorni dalla data del campionamento.


Le relazioni delle analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999.

- 11) Per le emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D.A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/7/1997.
- 12) Gli Organi di controllo, Provincia regionale e Struttura Territoriale Arpa Provinciale, effettueranno con periodicità almeno annuale, fatto salvo quanto definito nel PMeC, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione unica, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta.
- 13) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
- 14) E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di gestione della qualità dell'aria e di controlli alle emissioni, si ritiene necessario che venga notificata copia del provvedimento di autorizzazione finale ai seguenti enti e/o amministrazioni competenti per territorio:

- Provincia Regionale di Agrigento;
- Struttura Territoriale Arpa di Agrigento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dot. Gaetano Capilli)



Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il Dirigente proposto alla struttura organizzativa)

Plesso A. Piano 2 Stanza 19 - tel. 091. 7077886

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 -

U R P - tel. 091.7077130 - 320.4383598 - urp.ambiente@regione.sicilia.it

Pagina 6 di 6